

OGGETTO: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA – IMPORTANTI, NUOVI CRITERI INTERPRETATIVI E APPLICATIVI INPS

In materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria, prevista dal d.lgs. 148/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 20, 17, 16 e 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS 24 e 19 del 2015), considerato che *“su tutto il territorio nazionale si riscontrano difformità di interpretazione e applicazione della normativa, ritardi nel processo di concessione e erogazione della prestazione e incremento del contenzioso”*, con la deliberazione 5/2017, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS ha fornito i seguenti criteri interpretativi e applicativi:

- la decisione sulla domanda di Cigo deve essere adottata entro 90 giorni dalla sua presentazione; la sede territoriale dell'Istituto di previdenza che ritenga di rigettarla per carenza di elementi che le consentano di esprimere un giudizio, **deve prima chiedere all'impresa di fornirle**, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni necessarie al completamento dell'istruttoria, potendo anche sentire le organizzazioni sindacali che hanno partecipato all'esame congiunto previsto dall'art. 14, comma 2 del d.lgs. 148/2015;
- non assume alcun rilievo ai fini dell'accoglimento della domanda di Cigo il fatto che l'impresa richiedente svolga la propria attività per un solo committente (cd. “regime di monocommittenza”);
- al fine di semplificare il procedimento di concessione dell'ammortizzatore sociale, deve essere riconosciuta “valenza essenziale” alla relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di Cigo, “così valorizzando la natura di autocertificazione con responsabilizzazione del dichiarante, in sostituzione di ogni produzione documentale”;
- la valutazione in merito alla probabilità di ripresa dell'attività lavorativa deve essere effettuata sulla base delle iniziative concretamente assunte dall'impresa e indicate nella suddetta relazione tecnica: **risulta incongrua, quindi, la richiesta dell'INPS di dimostrare l'effettivo conseguimento di ordini/commesse**;
- l'azienda che abbia eventualmente acquisito ordini – i cui estremi vanno evidenziati nella relazione tecnica – relativi a un periodo successivo a quello di cessazione della Cigo, è esonerata dalla produzione di altri elementi probatori, ritenendosi confermata la previsione di ripresa;
- qualora l'impresa ricominci l'attività lavorativa nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di Cigo e la decisione sulla stessa, il presupposto della previsione di ripresa si intende provato ed è sufficiente, di per sé solo, ai fini del riconoscimento dell'ammortizzatore sociale;
- ***“relativamente agli eventi meteorologici, poiché i relativi bollettini sono già in possesso della pubblica amministrazione, al fine di ritenere comprovati i presupposti di legge per la concessione della Cigo, l'azienda può fare riferimento ai dati in possesso della pubblica amministrazione”, senza dover allegare, quindi, i bollettini meteo***; ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000, infatti, *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.”*;
- il rigetto della domanda deve essere adeguatamente motivato.